



1681/19

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

GRATUITO PROSECUTOR PER
NICKIE YASIRIE

Oggetto
R. FUORI TO POLIZIA

IMMIGRAZIONE

Ud. 11/12/2018 - CC

R.G.N. 8872/2018

Ccc. 1681
Rep.

FD

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. FRANCESCO - Presidente -
- ANTONIO GENOVESE
- Dott. ANDREA SCALDAFERRI - Consigliere -
- Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO - Consigliere -
- Dott. MAURO DI MARZIO - Consigliere -
- Dott. LOREDANA NAZZICONE - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 8872-2018 proposto da:

██████████, elettivamente domiciliato in ██████████
 ██████████, presso lo studio dell'avvocato ██████████
 rappresentato e difeso dall'avvocato ██████████

- *ricorrente* -

contro

MINISTERO DELL'INTERNO 80185690585, PUBBLICO
 MINISTERO;

- *intimati* -

avverso la sentenza n. 1931/2017 della CORTE D'APPELLO di
 TORINO, depositata il 04/09/2017;

Copia comunicata ai soli fini dell'art. 133 CPC

112/19
18

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'11/12/2018 dal Consigliere Relatore Dott. LOREDANA NAZZICONE.

RILEVATO

- che viene proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino del 4.9.2017, la quale ha respinto l'impugnazione avverso l'ordinanza di primo grado, a sua volta reiettiva del ricorso avverso il provvedimento negativo della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale;
- che non svolge difese il Ministero intimato;
- che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti *ex art. 380-bis* c.p.c.;
- che è stata depositata la memoria;

CONSIDERATO

- che il primo motivo deduce la violazione degli artt. 3, commi 3 e 5, d.lgs. n. 251 del 2007, 8 e 27 d.lgs. n. 25 del 2008, 6 d.P.R. n. 12 del 2015, 16 direttiva 2013/32/UE, perché il racconto del richiedente, contrariamente a quanto deciso dalla corte del merito, è credibile e comunque si sarebbe dovuta esperire ogni collaborazione istruttoria con il medesimo;
- che il secondo motivo deduce la violazione degli artt. 8, comma 2 d.lgs. n. 25 del 2008 e 16 direttiva 2013/32/UE, per l'omessa audizione personale;
- che il primo motivo è manifestamente inammissibile, perché intende ripetere un giudizio sul fatto in questa sede;
- che, invero, la congrua ed estesa motivazione del provvedimento impugnato ha esaminato la situazione esposta dal richiedente, cittadino del [REDACTED], il quale ha allegato di essere scappato dal suo paese per le minacce ricevute dagli zii in relazione al suo rifiuto di sposare una

ragazza già destinata al fratello non più in vita: e, al riguardo, la corte territoriale ha esposto una duplice *ratio decidendi*, sia ritenendo il racconto non credibile in ragione delle numerose inesattezze, vaghezze e contraddizioni (da essa riportate), sia comunque valutando i fatti predetti come fossero veri e, in tal caso, escludendo ricorrano i presupposti della protezione internazionale;

- che, dunque, il provvedimento impugnato, pur nel rispetto dell'onere probatorio attenuato del richiedente, da un lato non ha ritenuto credibile il racconto, dall'altro si è lungamente trattenuto sulle condizioni generali del [REDACTED] ribadendo che invece non si tratta di paese instabile fuori dal controllo statale;

- che, quanto alla richiesta di protezione per motivi umanitari, del pari la corte ha stigmatizzato la stessa mancata allegazione di elementi idonei ad integrarne i presupposti di legge, prospettando il richiedente l'emergenza alimentare della zona, situazione generalizzata, per nulla quindi individuale;

- che, in definitiva, il giudice del merito ha compiutamente approfondito l'esame in fatto della situazione, nel pieno rispetto dei principî enunciati da questa Corte in materia, esponendo le ragioni per le quali reputa inattendibile il racconto del richiedente: onde si tratta, dunque, di valutazioni prettamente discrezionali rimesse al giudice di merito, non più sindacabili;

- che il secondo motivo è manifestamente inammissibile, in quanto ripropone del pari la vicenda di fatto, pur sotto un vizio di violazione di legge, ed avendo la corte del merito escluso la necessità di ripetere l'audizione in sede di appello (di per sé non obbligatoria: cfr., di recente, Cass. 07-02-2018, n. 3003), proprio perché l'esigenza del richiedente di esporre i fatti, allo scopo di rendersi credibile, è superata

dalla seconda *ratio decidendi* comunque esposta dalla decisione impugnata;

- che va altresì chiarito come il disposto dell'art. 16 della direttiva 2013/32/CE, secondo cui nel "colloquio personale" sulla domanda di protezione internazionale "l'autorità accertante" assicura la possibilità di presentare gli elementi necessari e di spiegare l'eventuale assenza di elementi e le contraddizioni delle sue dichiarazioni, riguarda la fase amministrativa della richiesta, onde il ricorrente non ha centrato l'individuazione della norma invocata;

- che al riguardo va ricordata la sentenza della Corte giustizia UE del 26 luglio 2017, C-348/16, la quale, con riguardo alla direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello *status* di protezione internazionale, alla luce dell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione, ha escluso l'incompatibilità con il diritto eurounitario della normativa nazionale che consenta al giudice di respingere il ricorso avverso la decisione di rigetto di una domanda di protezione internazionale, senza procedere all'audizione del richiedente asilo, a condizione che egli abbia avuto la facoltà di sostenere un colloquio personale sulla sua domanda di protezione internazionale, che il verbale di tale colloquio redatto nel pregresso procedimento sia stato reso disponibile nella fase successiva e che il giudice adito con il ricorso possa disporre l'audizione personale, ove lo ritenga necessario;

- che, appunto, si tratta della fase amministrativa che si svolge davanti alle commissioni territoriali, deputate ad acquisire, attraverso il colloquio con l'istante, l'elemento istruttorio ai fini della valutazione della domanda di protezione;

- che, pertanto, le contraddizioni presenti nella narrazione, ove non rilevate in quella sede, dovranno essere spiegate – su iniziativa del difensore della parte – in sede di ricorso innanzi al tribunale: onde, ove tale rilievo sia mancato e il tribunale abbia posto a base della valutazione di non credibilità proprio quelle contraddizioni o incongruenze, la questione non può essere posta, per la prima volta, innanzi al giudice i legittimità;

- che non occorre provvedere sulle spese di lite;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, in data 11 dicembre 2018.

Il Presidente
(*Francesco Antonio Genovese*)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi **22 GEN 2019**



Il Funzionario Cancellaria
Leila PALOMNETTI

Maria Palomnetti

A